



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DIKE

Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico

8
2006

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto



INDICE

ATENE

- Delfim F. Leão
Sólon e a legislação em matéria de direito familiar 5
- Allison Glazebrook
Prostituting Female Kin (Plut. Sol. 23.1-2) 33
- Richard V. Cudjoe
The Purpose of the «epidikasia» for an «epikleros» in Classical Athens 55

CHIO

- Michele Faraguna
Terra pubblica e vendite di immobili confiscati a Chio nel V secolo a.C. 89

LOCRI EPIZEFIRI

- Vania Ghezzi
I Locresi e la legge del laccio 101

RASSEGNA CRITICA

- Martin Dreher
*Bürgerstaat und Basisdemokratie
(«Ideologische Begriffe in der Geschichtswissenschaft», 1)* 115

LETTURE

- Ilias N. Arnaoutoglou
Panayotis D. Dimakis: in memoriam 163
- Alberto Maffi
Nuove pubblicazioni 171



Vania Ghezzi

I LOCRESI E LA LEGGE DEL LACCIO

Nella congerie di notizie, tramandate dalla tradizione antica, su Zaleuco e la legislazione locrese, si distinguono i riferimenti alla cosiddetta legge del laccio. Le informazioni principali su questa procedura, infatti, sono fornite, oltre che da una serie di fonti più o meno a carattere anedddotico, da Demostene e Polibio. Si tratta, quindi, di una tradizione ben accreditata ¹ e lontana da quel processo di omologazione che caratterizza il racconto sui legislatori antichi di alcuni storici, influenzati dalla propaganda pitagorica, e, in particolare, di Diodoro, che, infatti, è l'unico ad attribuire erroneamente tale legge a Caronda ².

Nell'orazione *Contro Timocrate*, scritta nel 353 a.C., Demostene ricorda la legislazione di Locri, πόλις εὐνομουμένη, e nello specifico cita l'esempio della legge del laccio. Nella versione dell'oratore tale

¹ Sull'attendibilità della tradizione anche S. Link, *Die Gesetzgebung des Zaleukos im epizephyrischen Lokroi*, «Klio» 74 (1992), pp. 11-24, in part. 14; K.J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, «Historia», Einzelschr. 131 (1999), pp. 195-197.

² D.S. XII 17.2. Che si tratti di una svista dello storico è provato non solo dal fatto che tutte le altre fonti attribuiscono concordemente la procedura a Zaleuco e a Locri, ma anche dalla circostanza che il racconto seguente, sulla modifica della legge dell'occhio per occhio (D.S. XII 17.3-5), è un'evidente ripresa dell'arringa di Demostene (*Adv. Timocr.* 140-141), che indubbiamente la ricorda come una norma locrese. Già M. Mühl, *Die Gesetze des Zaleukos und Charondas*, «Klio» 22 (1928), pp. 105-124, 432-463, in part. 110; C.F. Crispo, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Tivoli 1940, pp. 120-121, i quali, però, finivano con attribuire a Zaleuco leggi che la tradizione assegna comunemente a Caronda. Anche G. Vallet, *Rhégion et Zancle*, Paris 1958, p. 317, ritiene che la legge riguardi Zaleuco. In D.L. I 57 la procedura è attribuita, invece, a Solone.

legge, che non è ascritta all'attività di Zaleuco ³, è stata posta a tutela delle antiche norme e delle patrie consuetudini. Infatti, chiunque voglia proporre una nuova legge, può farlo solo dopo essersi posto un laccio intorno al collo: ἄν τις βούληται νόμον καινὸν τιθέναι, ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοθετεῖ. Qualora la proposta non venga approvata, egli morirà soffocato dal laccio (ἐὰν μὲν δόξη καλὸς καὶ χρήσιμος εἶναι ὁ νόμος, ζῆ ὁ τιθεὶς καὶ ἀπέρχεται, εἰ δὲ μή, τέθνηκεν ἐπισπασθέντος τοῦ βρόχου) ⁴. La terribile punizione che attende

³ In realtà, sembra che Demostene non conoscesse il legislatore locrese o che volontariamente lo ignorasse, non credendo alla veridicità storica del personaggio. Cfr. R. van Compernelle, *Le tradizioni sulla fondazione e la storia di Locri Epizefiri e la propaganda politica alla fine del VI e nel V secolo a.C.*, «ASNP» 6 (1976), 2, pp. 329-400, in part. 383-384. Sulla questione della storicità di Zaleuco esiste un'antica diatriba. Già Timeo (FGrHist 566 F 130 a-b), infatti, aveva negato l'esistenza storica di questo legislatore e sulla sua linea si sono posti non pochi studiosi moderni, a partire da Bentley, *Opuscula philologica, dissertationem in Phalaridis epistolas et epistolam ad Ioannem Millium complectentia*, Leipzig 1781, pp. 336-353, in part. 344-345. Per una lista più completa degli autori moderni che hanno messo in dubbio l'esistenza di Zaleuco cfr. W.A. Oldfather, s.v. *Lokroi*, in *RE* XIII.2, 1927, coll. 1289-1365, in part. 1318. Cfr. anche van Compernelle, *Le tradizioni* cit., pp. 381-387; Id., *La législation aristocratique de Locres Epizephyrienne, dite législation de Zaleukos*, «AC» 50 (1981), pp. 759-769; Id., *Gründung und frühe Gesetzgebung von Lokroi Epizephyrioi*, in M. Lazzarini - R. van Compernelle, *Probleme des archaischen Griechenland*, Konstanz 1982, pp. 28-35, in part. 21-39. A fronte di questo primo filone si è posta, però, tutta una serie di altri studi mirante a difendere la tradizione antica. In questo caso, si tende a sottolineare la possibilità di individuare un nucleo storico attendibile nella congerie di notizie aneddotiche relative al legislatore. L'ipotesi è antica: C.G. Heyne, *Legum Locris a Zaleuco scriptarum fragmenta. Commentatio prior et posterior, Epimetrum II: De Zaleuco*, in *Opuscula academica collecta et animadversionibus locupletata*, II, Gottingae 1787, pp. 13-73, in part. 62-67; F.E. Adcock, *Literary Tradition and Early Greek Code-Makers*, «CHJ» 2 (1927), pp. 95-100; Mühl, *Die Gesetze des Zaleukos* cit., pp. 105-107; Crispo, *Contributo* cit., pp. 7-8; T.J. Dunbabin, *The Western Greeks*, Oxford 1948, pp. 68-73; Vallet, *Région* cit., pp. 313-316. Più di recente D. Musti, *Problemi della storia di Locri Epizefiri*, in *ACT XVI*, Napoli 1977, pp. 23-146, in part. 72-73; G. Pugliese Carratelli, *Primordi della legislazione scritta*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Magna Grecia. II. Lo sviluppo, politico, sociale ed economico*, Milano 1987, pp. 99-102, in part. 99. Un terzo filone di studi si concretizza, invece, nell'individuazione di un *topos* letterario comune, alla base dei molti racconti sui legislatori antichi. Cfr. A. Szegegy-Maszak, *Legends of the Greek Lawgivers*, «GRBS» 19 (1978), pp. 199-209. Su questa linea si collocano, più di recente, gli importantissimi studi di K.J. Hölkamp, *Written Law in Archaic Greece*, «Proceedings of the Cambridge Philological Society» 38 (1992), pp. 87-117; Id., *Arbitors, Lawgivers and the «Codification of Law» in Archaic Greece*, «MHTIΣ» 7 (1992), pp. 49-81; Id., *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., pp. 187-198.

⁴ Dem. *Adv. Timocr.* 139-140.

chiunque si faccia promotore di una legge che non venga approvata ha pertanto garantito il mantenimento dell'ordine costituito a Locri Epizefiri e impedito il proliferare di modifiche e innovazioni. Così, secondo Demostene, l'unico emendamento apportato alla legislazione locrese, in più di duecento anni dalla sua promulgazione ⁵, riguarda la legge dell'occhio per occhio ⁶. Infatti, un uomo già orbo, essendo stato minacciato da un suo nemico della privazione dell'unico occhio sano, chiese e ottenne una modifica alla legge, per cui il colpevole di una tale forma di accecamento doveva essere privato non di un solo occhio, com'era stabilito fino ad allora, bensì di entrambi.

Anche nella tradizione tramandata dagli *Anecdota greca* ⁷ e da Stobeo ⁸ la norma locrese del laccio è intesa come un provvedimento per tutelare le leggi vigenti e per scoraggiarne l'introduzione di nuove. Quindi, l'attendibilità dei *Proemi* di Stobeo, generalmente

⁵ Discussa anche la cronologia della legislazione. La tradizione antica, infatti, si divide essenzialmente tra la data di Eusebio (*Chron.* 94 Helm), il VII secolo, che trova un certo riscontro nella tradizione eforea del primato legislativo locrese (Ephor. FGrHist 70 F 138 b e 139), e Demostene, che ritiene il codice locrese antico almeno di duecento anni e, pertanto, risalente al VI secolo dal momento che l'orazione *Contro Timocrate* è stata scritta nel 353 a.C. In merito si vedano Heyne, *Legum Locris* cit., pp. 17-18, n.d.; Crispo, *Contributo* cit., p. 8; Dunbabin, *The Western* cit., pp. 68-69; Musti, *Problemi della storia* cit., pp. 72-73; van Compernelle, *La législation aristocratique* cit., p. 768. L'ovvio anacronismo prodotto dalla tradizione pitagorica (D.S. XII 20.1; Sen *Epist.* 90.6; D.L. VIII 16; Porph. *VP* 21.56; Iamb. *VP* VII 33, XXIII 104, XXVII 130, XXX 172, XXXVI 267), che fa di Zaleuco un allievo di Pitagora (VI-V sec.), rientra nella prassi consueta della memoria pitagorica stessa, che non ricerca la verità storica, ma si limita alla celebrazione del Maestro. In merito si veda in particolare la discussione in D. Musti, *Pitagorismo, storia e politica tra Magna Grecia e Sicilia*, «AION» 11 (1989), pp. 13-56, in part. 18-21.

⁶ Dem. *Adv. Timocr.* 140-141. La pena dell'accecamento era prevista in caso di furto (secondo Arist. fr. 611.61 Rose = Heraclid. Lemb. fr. 61 Dilts) o per adulterio (Ael. *VH* XIII 24; Val. Max. VI 5 ext. 3). Una legge analoga era attribuita anche a Caronda (D.S. XII 17.4) e a Solone (D.L. I 57). In merito alla particolare attenzione per gli occhi nelle legislazioni vd. T.J. Saunders, *Plato's penal Code. Tradition, Controversy and Reform in Greek Penology*, Oxford 1991, pp. 83, 350.

⁷ AB I 220.21: Βρόχος: ... προστιθέμενον τοῖς τραχίλοις τῶν νομοθετούντων ἐν Λοκροῖς, ἵνα ἐπισπασθέν πιέσθῃ καὶ ἀποκτείνῃ τὸν μὴ κυρώσαντα τὸν νόμον.

⁸ Stob. III 39.36: ἀποδέχομαι δ' οὖν ἔγωγε καὶ τὸν τῶν Λοκρῶν νομοθέτην Ζάλευκον, ὃς ἐνομοθέτησε τὸν καινὸν εἰσοίσοντα νόμον βρόχου περικειμένου τῷ τραχίλῳ τοῦτο ποιεῖν, ὡς ἀκαρῆς οἴχοιτο πνιγεῖς, εἰ μὴ μάλα σφόδρα λυσitelῶς τῷ κοινῷ παραδιατάττοιο τὴν ἐξ ἀρχῆς τῆς πολιτείας κατὰστασιν; IV 2.19 Hense: ἐὰν δέ τις βούληται τῶν κειμένων νόμων κινεῖν ἢ ἄλλον εἰσφέρειν νόμον, εἰς βρόχον εἴρας τὸν τράχηλον λεγέτω τοῖς πολῖταις περὶ αὐτοῦ.

discussa ⁹, in questo caso è indirettamente confermata dalla concordanza con la notizia di Demostene.

L'immutabilità delle leggi rappresentava sicuramente un aspetto importante per i Locresi che attribuivano la loro legislazione a un antico personaggio dai caratteri mitici, Zaleuco appunto, il quale, secondo buona parte della tradizione, era stato ispirato da una divinità nella sua attività legislativa ¹⁰. L'origine divina della legislazione ne sanciva ovviamente la sacralità e, dunque, in ultima analisi ne prescriveva l'immutabilità ¹¹.

L'avversione dei Locresi alle novità è testimoniata, d'altra parte, anche dall'aneddoto riferito in modo sostanzialmente identico da Diodoro ¹² e Plutarco ¹³, secondo cui i magistrati locresi (οἱ τῶν Λοκρῶν ἄρχοντες) condannavano chiunque chiedesse μή τι νεώτερον εἶη κατὰ τὴν πόλιν.

⁹ L'ipotesi prevalente, dal settecento ad oggi, è di ritenere che il *Proemio* alle leggi attribuito a Zaleuco sia, in realtà, spurio. Così già Bentley, *Opuscula philologica* cit., pp. 337-338; Crispo, *Contributo* cit., p. 129; Dunbabin, *The Western* cit., pp. 70-71. Ancora di recente Pugliese Carratelli, *Primordi della legislazione scritta* cit., p. 101. A riprova si cita di norma il famoso passo di Platone, in cui il filosofo dichiara che prima di lui nessuno aveva posto dei proemi alle proprie leggi (Pl. *Lg.* IV 722d-e). Contro questa posizione, però, si è posto anni addietro Delatte, sostenendo che non si può negare l'autenticità dei proemi solo sulla base del suddetto passo di Platone, poiché quest'ultimo poteva semplicemente alludere ai preamboli che egli solo aveva premesso a ogni singola legge e non a proemi di carattere generale. Così lo studioso sostiene che l'assorbimento operato da Aristosseno nel IV secolo dei legislatori Zaleuco e Caronda fu favorito dal fatto che esistevano testi più antichi, probabilmente di V secolo, attribuiti concordemente ai due, di carattere pitagorico, ossia appunto i proemi. Ovviamente il testo riportato da Stobeo non sarebbe quello originale di V secolo, ma il frutto di successive modifiche, come dimostra il confronto con i passi relativi di Diodoro (XII 20.2-3), che se pur esprimono idee sostanzialmente analoghe, tuttavia sono differenti nella forma. Cfr. A. Delatte, *Essai sur la politique pythagoricienne*, Genève 1979², pp. 180-184. Van Compernelle, riprendendo in parte Delatte e rilevando un contrasto tra il contenuto dei proemi e le leggi attribuite a Zaleuco, conclude che sono state unite due tradizioni differenti e distinte: l'una riguardante la legislazione locrese arcaica, l'altra relativa alle nuove leggi locresi promulgate dopo la riforma democratica del 347 a.C., che fu in parte influenzata da idee pitagoriche. Cfr. van Compernelle, *La législation aristocratique* cit., pp. 763-766.

¹⁰ Arist. fr. 548 Rose; Val. Max. I 2 ext. 4; Theod. IX 9. Si tratta generalmente di Atena.

¹¹ Cfr. Mühl, *Die Gesetze des Zaleukos* cit., p. 89; Szegedy-Maszak, *Legends of the Greek Lawgivers* cit., p. 205.

¹² D.S. VIII 23.4.

¹³ Plut. *De curios.* 8.519b.

Questa grande sollecitudine dei Locresi per la tutela delle leggi non sorprende affatto. Il tema della stabilità delle leggi e del rispetto delle norme patrie costituisce, infatti, un argomento molto comune nell'antichità, che ricorre per tutti i più grandi legislatori¹⁴ e molto caro anche ai pitagorici¹⁵, un concetto che diventa assiduo e fondamentale, però, soprattutto nel momento in cui la redazione scritta rende più facilmente accessibili e consultabili le leggi e, quindi, nel contempo più percepibili le modifiche ad esse apportate¹⁶. E le leggi locresi, secondo la tradizione, furono le prime a ricevere una redazione scritta¹⁷. Quindi, l'interpretazione che Demostene dà della legge del laccio pare perfettamente coerente con il quadro che emerge della realtà locrese e pertanto è attendibile.

¹⁴ D.S. XII 16.3 (per Caronda). Plut. *Sol.* 25.1; Arist. *Ath.* VII 2; XI 1; Hdt. I 29.2; Gell. *Noct. Att.* II 12.1; Dio Crys. 80.6 (per Solone); Plut. *Lyc.* 29 (per Licurgo).

¹⁵ Iamb. *VP* 176.

¹⁶ Si vedano Szegedy-Maszak, *Legends of the Greek Lawgivers* cit., pp. 207-208; G. Camassa, *Aux origines de la codification écrite des lois en Grèce*, in M. Detienne (éd.), *Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne*, 1988, pp. 130-155, in part. 147; Id., *Leggi orali e leggi scritte. I legislatori*, in S. Settis (a cura di), *I Greci, Storia Cultura Arte Società, I. Formazione*, Torino 1997, pp. 561-576, in part. 571-576.

¹⁷ Ephor. *FGrHist* 70 F 138 b e 139; Serv. *Ad Verg. Aen.* I 507. Nonostante la chiara indicazione delle testimonianze antiche, alcuni pensano che le leggi di Zaleuco fossero in versi e probabilmente anche orali, sulla base di un passo di Ermippo, che ricorda come le leggi di Caronda venissero cantate nei simposi (Hermipp. fr. 88 Wehrli). L'ipotesi antica è stata recentemente ripresa da Camassa, *Aux origines de la codification* cit., pp. 144-145; Id., *Leggi orali e leggi scritte* cit., pp. 561-562. Inoltre, l'esistenza nel mondo greco di *mnemones* o *hieromnemones*, funzionari designati a ricordare a memoria le leggi, ha avvalorato la teoria della tradizione orale. In realtà, la possibilità che anche le leggi di Zaleuco, come quelle di Caronda, venissero cantate nei banchetti non esclude l'esistenza di un testo scritto e la funzione degli *mnemones* poteva essere quella di depositari della legge, con compiti anche di ricerca in un archivio. Vd. Pugliese Carratelli, *Primordi della legislazione scritta* cit., p. 100. È probabile effettivamente, secondo la tesi di Piccirilli, che le leggi greche, inizialmente orali e in versi, anche dopo la stesura per iscritto conservassero una forma metrica o ritmica. Cfr. L. Piccirilli, «*Nomoi*» *cantati* e «*nomoi*» *scritti*, «Civiltà Classica Cristiana» 2 (1981), pp. 7-14, in part. 10-13. Ciò richiedeva al legislatore una certa abilità poetica: così nella tradizione sono note figure di poeti-legislatori o i legislatori sono detti discepoli di poeti. In questo filone si inserisce il lirico Taleta, che nella versione riportata da Aristotele (*Pol.* II 1274a.22-31) è maestro di Licurgo e Zaleuco, ma per Plutarco è un uomo politico i cui risultati sono degni dei migliori legislatori (*Lyc.* 4.2). Per il rapporto tra legge orale e legge scritta vd. anche L. Zunino, *Scrivere la legge orale, interpretare la legge scritta: i «Nomoi» di Zaleuco*, «QS» 47 (1998), pp. 151-159.

Tuttavia, la legge del laccio riceve una spiegazione alquanto differente nel racconto di Polibio¹⁸. Infatti, lo storico di Megalopoli, in un capitolo che si colloca con una certa difficoltà nell'ambito della polemica con Timeo – tanto che alcuni¹⁹ hanno pensato che potesse essere una citazione di Eforo concernente la legislazione di Zaleuco –, collega tale procedura a una contesa privata. Si tratta di un caso estremamente interessante che merita un'analisi dettagliata: la contesa per uno schiavo. Infatti, un giovane possedeva uno schiavo, ma tale possesso gli era contestato da un secondo giovane. Mentre il primo giovane era assente, il secondo si recò al campo e gli sottrasse lo schiavo, conducendolo a forza a casa sua. Il primo giovane, venuto a sapere dell'accaduto, andò alla casa del secondo giovane a riprendere lo schiavo e la faccenda finì in giudizio (*ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν*). Entrambi i giovani, reclamando il possesso dello schiavo, facevano appello alla medesima legge di Zaleuco e i magistrati, non sapendo decidersi sull'interpretazione della legge, stabilirono di interpellare il cosmopoli. Costui chiarì il senso della legge (*τοὺς προκαθημένους ἄρχοντας διαποροῦντας ὑπὲρ τοῦ πράγματος ἐπισπάσασθαι καὶ συμμεταδοῦναι τῷ κοσμοπόλιδι. τὸν δὲ διαστείλασθαι τὸν νόμον*) e stabilì che il servo venisse affidato al suo primo padrone, colui che l'aveva posseduto per più tempo senza contese. Allora, poiché l'altro giovane, rimasto privo, era ovviamente insoddisfatto del giudizio, il cosmopoli lo invitò a dibattere sull'interpretazione della legge (*τοῦ δὲ νεανίσκου δεινοπαθοῦντος καὶ μὴ φάσκοντος εἶναι τοῦ νομοθέτου ταύτην τὴν προαίρεσιν, προκαλέσασθαι φασὶ τὸν κοσμόπολιν, εἴ τι βούλεται λέγειν ὑπὲρ τῆς γνώμης κατὰ τὸν Ζαλεύκου νόμον*). È a questo punto che Polibio introduce la legge del laccio. I due contendenti dovevano proporre le rispettive interpretazioni della legge parlando, con un laccio intorno al collo, davanti all'assemblea dei Mille e chi dei due risultasse in errore sarebbe stato strangolato (*τοῦτο δ' ἔστι καθισάντων τῶν χιλίων καὶ βρόχων κρεμασθέντων λέγειν ὑπὲρ τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης· ὁπότερος δ' ἂν αὐτῶν φανῆ τὴν προαίρεσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκδεχόμενος, τὸν τοιοῦτον διὰ τῆς ἀγχόνης ἀπόλλυ-*

¹⁸ Plb. XII 16. Cfr. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., p. 196.

¹⁹ A partire da C. Wunderer, *Ein Ephorusfragment bei Polybios*, «Philologus» (1894), pp. 436-441, in part. 436-441, ripreso poi da F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybios*, II, Oxford 1967, pp. 362-363.

σθαι βλεπόντων τῶν χιλίων). Siccome il giovane rifiutò il confronto, il giudizio finale spettò ai magistrati che rispettarono il volere del cosmopoli (οἱ δ' ἄρχοντες ἔκριναν τὴν ἀγωγὴν κατὰ τὴν τοῦ κοσμοπόλιδος γνώμην).

Nel racconto dello storico, dunque, i due contendenti si rivolgono agli ἄρχοντες per avere un giudizio in merito al possesso dello schiavo conteso. Questi si configurano come una magistratura collegiale con compiti governativi²⁰ e nelle famose Tavole dell'archivio locrese²¹ il termine sembra proprio indicare i magistrati, che detengono il governo della città, nel loro complesso²². Tuttavia, nelle stesse Tavole, sono anche attestati magistrati con specifiche funzioni²³. Si può ipotizzare, quindi, che in una fase iniziale, da identificarsi con la costituzione aristocratica, gli ἄρχοντες fossero effettivamente i magistrati in carica che governavano la città, svolgendo le funzioni di Consiglio, e che in seguito alla riforma democratica divenne più netta la distinzione tra βουλή²⁴ e collegio degli ἄρχοντες, i quali pertanto assunsero qualifiche particolari e funzioni più specifiche²⁵.

²⁰ Oltre al passo citato di Polibio si vedano D.S. VIII 23.4; XII 20.3; Plut. *De curios.* 8.519b; Stob. IV 2.19 Hense.

²¹ Le Tavole, scoperte nel 1959, appartengono all'archivio del santuario di Zeus Olimpio. Le edizioni principali sono quelle di A. De Franciscis, *Stato e società in Locri Epizefiri. L'archivio dell'Olympieion locrese*, Napoli 1972, e F. Costabile - C. Alfaro Giner, *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, Soveria Mannelli 1992.

²² De Franciscis, *Stato e società* cit., p. 135, con particolare attenzione alle tabb. 4 e 33.

²³ Cfr. F. Costabile, "Ἀρχοντες e Βασιλεῖς a Locri Epizefiri, «PP» 191 (1980), pp. 104-122, in part. 104-108.

²⁴ Più volte attestata nelle Tavole a fianco del δῆμος, inteso come assemblea popolare. Nelle fonti letterarie, invece, l'unica attestazione si trova in Eustazio (*Ad Hom. Il. I* 197), in un passo, però, che non merita credibilità.

²⁵ Dalle Tavole sono, infatti, noti vari nomi di magistrature: *probouloi proarchontes, prodikoi, biaromnamones, polemarchoi, logisteres, epikeuasteres, epistatoi*. Cfr. F. Costabile, *La costituzione democratica*, in Costabile - Alfaro Giner, *Polis ed Olympieion* cit., pp. 210-227, in part. 214-220. Per le modalità di designazione degli ἄρχοντες non si sa se vigessero particolari criteri di selezione. Tuttavia, è significativo che Timeo, in Platone (*Pl. Ti.* 20a), abbia ricoperto le *μεγίσται ἀρχαί καὶ τιμαί*, provenendo da famiglia nobile e ricca. Sembra, quindi, che le magistrature fossero appannaggio dei nobili, che detenevano anche le ricchezze. Una volta, poi, in Dicearco (*Dicaearch. fr.* 34 Wehrli) si parla di *γέροντες* e, trattandosi di ottima fonte, si può supporre che proprio gli anziani ricoprissero le cariche più importanti, come indirettamente conferma anche la veneranda età del cosmopoli ricordata da Polibio. Così F. Ghinatti, *Assemblée grecque d'Occidente*, Torino 1996, p. 89. Per quanto riguarda le competenze, agli ἄρχοντες spettava la tutela dell'ordine e il mantenimento dell'ordinamento costituzionale, come emerge, oltre che da Polibio (*Plb.* XII

In questo caso è evidente che si tratta di una magistratura collegiale che esercita la funzione di amministrare la giustizia.

Gli ἄρχοντες, però, devono emettere il giudizio basandosi su una legge di Zaleuco, che regolava il possesso degli oggetti contesi e l'ἀγωγή, l'appropriazione. È ovvio che uno schiavo rientra proprio in questa tipologia, come dimostra nel passo l'uso del termine σῶμα.

La contesa per il possesso di uno schiavo non costituisce certo un caso isolato e singolare, anzi è un caso codificato nel diritto greco²⁶. E il passo di Polibio, che così difficilmente si colloca nel complesso dei capitoli dedicati a Locri, trova tuttavia una sua specificità nell'uso di un linguaggio prettamente giuridico (ἀγωγή, ἐγγυητάς, ἀδήριτον), che fa supporre l'utilizzo di una fonte estremamente dettagliata. Così il racconto, pur nella sua complessità, risulta chiaramente comprensibile nelle linee generali. Si tratta di un caso di ἀγωγή o appropriazione. Questa, però, avviene in due tempi: prima è il secondo giovane che sottrae lo schiavo al primo, poi è il primo che lo sottrae al secondo. Tuttavia, le azioni non sono equivalenti, perché nel primo caso si tratta di un'appropriazione indebita, mentre nel secondo di un ritorno alla legalità²⁷. Significativo in questo senso è l'ambito lessicale, per cui nel primo caso è evidenziata la violenza (βία), nel secondo il ricorso alla legalità (ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν).

Giunti davanti ai magistrati, entrambi i giovani fanno appello alla legge di Zaleuco. Il testo della legge in questione, così come si può ricostruire dal passo di Polibio, prevedeva che gli oggetti contesi, tra cui appunto gli schiavi, dovessero restare a colui che aveva subito l'appropriazione fino al momento del giudizio (κελεύειν γὰρ τὸν Ζαλεύκον νόμον τοῦτον δεῖν κρατεῖν τῶν ἀμφισβητουμένων ἕως τῆς κρίσεως παρ' οὗ τὴν ἀγωγὴν συμβαίνει γίνεσθαι). Ovviamente, per il caso specifico, la legge poteva essere richiamata da entrambi i giovani,

16), da Diodoro (D.S. VIII 23.4) e Plutarco (Plut. *De curios.* 8.519b), nonché le relazioni con l'esterno, come si evince da Dicearco (*loc. cit.*). La funzione di amministrazione della giustizia, spettante agli ἄρχοντες, sembra sia stata ereditata, nel governo democratico, dai *prodikoi*. Cfr. Costabile, *La costituzione democratica* cit., p. 216.

²⁶ Cfr. IC IV 72, I 3 ss.; Arist. *Probl.* XXIX 951b9-12.

²⁷ Seguo in questo caso l'interpretazione di A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983, pp. 43-44; di parere contrario A. Kränzlein, *Eigentum und Besitz im griechischen Recht des fünften und vierten Jahrhunderts v. Chr.*, Berlin 1963, pp. 155-158, il quale sostiene che l'appropriazione da parte del secondo giovane non doveva essere del tutto illegittima, altrimenti i magistrati non avrebbero avuto dubbi nel decidere.

per cui fu necessario interpellare il cosmopoli, che specificò il senso della legge: l'appropriazione avviene sempre a danno di coloro presso i quali un oggetto divenuto conteso è rimasto per un qualche tempo non contestato (παρὰ τούτων τὴν ἀγωγὴν αἰεὶ γίνεσθαι, παρ' οἷς ἂν ἔσχατον ἀδήριτον ἢ χρόνον τινὰ γεγονός τὸ διαμφισβητούμενον).

Quindi, di fronte alla complessità del caso, gli ἄρχοντες ritengono necessario interpellare un esperto, il cosmopoli²⁸. Costui rappresenta il custode della legge, colui che ha il compito di conservarne il testo, più che come gli *mnemones* a memoria, nella sua forma scritta, poiché le leggi di Zaleuco erano famose proprio per essere state le prime a ricevere una stesura per iscritto. Come risulta chiaramente da questo passo di Polibio, egli, inoltre, deve fornire un'interpretazione della legge e dell'intenzione del legislatore nei casi dubbi. Il suo compito è, dunque, quello di garantire la conservazione delle leggi e del loro originario significato e, quindi, in ultima analisi di mantenere l'ordine costituito nella città. Egli, però, non è il magistrato supremo, come alcuni hanno sostenuto²⁹, perché la sua autorità

²⁸ A partire da Oldfather, s.v. *Lokroi* cit., col. 1347, viene messo in relazione con i κόσμοι di Creta. Cfr. anche Musti, *Problemi della storia* cit., p. 50. Inoltre, al cosmopoli è stato in qualche modo paragonato e assimilato il βασιλεύς delle famose Tavole locresi, proprio basandosi sulla supposta autorità di magistrato supremo di cui avrebbe goduto. Così F. Costabile, *La «contribuzione al re»: ruolo finanziario e cronologia dei magistrati locresi*, in Costabile - Alfaro Giner, *Polis ed Olympieion* cit., pp. 139-150, in part. 149; De Franciscis, *Stato e società* cit., pp. 135-136, che identifica il κοσμόπολις con il capo degli ἄρχοντες. Contra D. Musti (a cura di), *Le tavole di Locri*, Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell'archivio locrese, Roma 1979, pp. 298-299. Viste le precedenti considerazioni, però, sembra molto più allettante l'ipotesi di collegare il βασιλεύς di Locri Epizefiri con il βασιλεύς di Opunte, che era il capo dell'amministrazione, come quello ricordato nelle Tavole locresi, ammettendo, quindi, pure la possibilità dell'esistenza di una carica analoga non solo nella costituzione democratica, ma anche in quella oligarchica, ipotizzando che tale magistrato non fosse altro che il capo del collegio degli ἄρχοντες. Cfr. Arist. *Pol.* III 1287a1-8. Cfr. D. Musti, *Città e santuario a Locri Epizefiri (anni 1950-1956)*, in *Atti del settimo congresso internazionale di archeologia classica*, Roma 1961, II, pp. 109-115, ora «PP» 29 (1974), pp. 5-21, in part. 9; Costabile, *La «contribuzione al re»* cit., pp. 148-149. L'ipotesi di considerare il βασιλεύς delle tabelle come un magistrato della città si trova in Musti, *Città e santuario* cit., p. 9 n. 10. La tesi è stata poi sostenuta da Costabile, *Ἄρχοντες e Βασιλείς* cit., pp. 108-120; Id., *La «contribuzione al re»* cit., pp. 148-149. In precedenza si pensava a un sovrano straniero. Si veda una sintesi in Ghinatti, *Assemblee* cit., pp. 92-101.

²⁹ Si vedano Oldfather, s.v. *Lokroi* cit., coll. 1346-1347; Dunbabin, *The Western* cit., p. 72; Walbank, *A Historical Commentary* cit., p. 363; Pugliese Carratelli, *Primordi della legislazione scritta* cit., p. 101. Da ultimo Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., p. 196.

non è assoluta, anzi chiunque può contestarlo (anche se il rischio non è indifferente), e in questo caso, come emerge sempre da Polibio, la decisione finale spetta ai Mille ³⁰.

Lo storico, infatti, spiega come la procedura del laccio preveda che i due contendenti sostengano le rispettive interpretazioni della legge davanti ai Mille riuniti in assemblea. Questa si caratterizza come l'assemblea tipica delle città non democratiche, contraddistinte da un *numerus clausus* di cittadini, i Mille appunto, e, quindi, ovviamente da limitazioni nel diritto di cittadinanza, quale è appunto la partecipazione alle assemblee, com'è esplicitamente testimoniato nel caso di Crotona ³¹. E questo è, dunque, il senso del consesso dei Mille a Locri.

³⁰ L'esistenza a Locri di norme o garanzie che miravano a limitare la discrezionalità dei giudici o dei magistrati, come in questo caso per il cosmopoli, è indirettamente confermata dal *Fragmentum Vaticanum de eligendis magistratibus*. Si veda l'edizione a cura di W. Aly, *Fragmentum Vaticanum de eligendis magistratibus*, Città del Vaticano 1943. Databile per elementi interni al testo negli anni tra il 325 e il 309 a.C. (cfr. F. Sbordone, *Le pergamene vaticane -de eligendis Magistratibus*», «PP» 3 [1948], p. 287), e forse da attribuirsi a Teofrasto, il frammento illustra l'ἀνάκρισις, ossia il procedimento d'indagine sui magistrati usciti di carica, con gli esempi delle procedure adottate a Sparta, a Megalopoli e a Locri Epizefiri. Si può notare una certa concordanza con il passo di Polibio, per quanto riguarda il controllo esercitato sui magistrati, anche se il sistema illustrato appartiene con ogni probabilità alle norme della democrazia instaurata in città dopo il 346 a.C. Così Costabile, *La costituzione democratica* cit., pp. 220-227, il quale propone anche una nuova lettura e interpretazione del passo.

³¹ Iamb. *VP* 257-260. Cfr. M. Giangiulio, *Ricerche su Crotona arcaica*, Pisa 1989, pp. 27, 30-31. Una conferma si può trovare nella distinzione tra ἄρχοντες e ἀρχόμενοι che ricorre in Stobeo (Stob. IV 2.19 Hense) proprio a proposito di Locri. Il passo, infatti, riflette l'uso di un vocabolario politico maturo, fortemente influenzato dalla teorizzazione aristotelica, dove gli ἀρχόμενοι sono cittadini, per così dire, passivi, cioè coloro che restano esclusi dalla partecipazione alla vita politica attiva della città (Arist. *Pol.* III 1277b33-1278a36), e che, in ultima analisi, non possono essere considerati cittadini nel senso pieno del termine. I cittadini, infatti, nella definizione di Aristotele, sono coloro che risultano connotati dal μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς (Arist. *Pol.* III 1275a22-23), dunque coloro che possono esercitare la funzione giudiziaria e ricoprire le magistrature; e la definizione data da Stobeo è analoga οἷς ἐφείκασιν οἱ νόμοι μετέχειν τῆς πολιτείας, che si concretizza in ἄρξαι καὶ δικάσαι. Tuttavia, non tutte le costituzioni sono uguali e, di conseguenza, anche i cittadini sono diversi a seconda della costituzione: perciò il cittadino teorizzato si trova essenzialmente nei regimi democratici, ma non necessariamente nelle altre forme di governo (Arist. *Pol.* III 1275a35-b7). Sulla concezione dei cittadini in Aristotele si vedano, in merito, gli studi di C. Mossé, *La conception du citoyen dans la Politique d'Aristote*, «Eirene» 6 (1967), pp. 17-22; Id., *Citoyens actifs et citoyens «passifs» dans les cités grecques: une approche théorique du problème*, «REA» 81 (1979), pp. 241-249; J. Bordes, «Politeia» dans la pensée grecque jusqu'à Aristote, Paris 1982, pp. 249-256.

Nel caso di Locri, infatti, i Mille non possono essere identificati con la βουλή, poiché nella città non esisteva un'assemblea plenaria, equivalente all'ἐκκλησία – a meno che non si pensi al δῆμος di Diodoro ³², che è dovuto, però, a terminologia recenziore e a una certa assimilazione semantica. Quindi, se i Mille vengono intesi, invece che come assemblea regolata da precise limitazioni dei cittadini, come l'organo consiliare, verrebbe a mancare qualsiasi forma di adunanza del corpo civico ³³.

Il racconto di Polibio, comunque, testimonia la funzione giuridica di questo organo assembleare e non sorprende che compiti giudiziari siano ricordati anche per i Mille di Crotone ³⁴, addirittura in un caso di omicidio. Questa prerogativa è indizio dell'importanza rivestita dall'assemblea nei regimi oligarchici o aristocratici ³⁵, che,

³² D.S. XIV 44.6.

³³ Ancora Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., p. 197, parla di Consiglio dei Mille, ma anche di assemblea primaria. Così anche Ghinatti, *Assemblée* cit., pp. 89-90.

³⁴ Iamb. VP 126. Cfr. Giangiulio, *Ricerche* cit., pp. 25-26.

³⁵ In realtà, la presenza di un *numerus clausus* di cittadini viene di solito intesa come espressione di un governo oligarchico, più che aristocratico. Cfr. L. Whibley, *Greek Oligarchies. Their Character and Organisation*, rpt. Roma 1968, pp. 110, 134, che pensa al secondo tipo di governo oligarchico delineato da Aristotele, quello in cui i magistrati vengono cooptati, sulla base di un censo elevato, tra una cerchia definita di persone. E. Szanto, s.v. Χίλιοι, in *RE* III.2, 1905, coll. 2277-2278, propone, invece, la terza forma, quella in cui il figlio succede al padre. Per una più corretta interpretazione di questi regimi a *numerus clausus*, contro posizioni non certo recenti, ma comunque ancora autorevoli, che li considerano forme di oligarchia temperata e assai aperta, vd. Giangiulio, *Ricerche* cit., pp. 34-38, nn. 91-92, 100-101. Ma già Crispo, *Contributo* cit., p. 135. Gli esponenti di questo governo non possono essere, ovviamente, che i membri delle Cento Case, ricordati da Polibio (Plb. XII 5.6-8). Così Whibley, *Greek Oligarchies* cit., pp. 123, 134-135, in riferimento alla Locride Opunzia, ma le strutture, Cento case e consesso dei Mille, sono le stesse. Cfr. anche Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., pp. 196-197. Benché si tratti di una nobiltà derivata dalla madrepatria, questa denominazione è nota solo per Locri Epizefiri, mentre nella Grecia propria si parla di *tribus* di Aiace (Serv. *Ad Verg. Aen.* I 41: *de ea tribu, de qua Ajax fuerat*) o Αἰάντειοι (IG IX² 3, 706). Gli Αἰάντειοι, come indica il nome, sono quel gruppo tribale e gentilizio che faceva risalire la sua origine all'eroe Aiace. Dunque, la corrispondenza con la *tribus* di Servio è innegabile. L'identificazione è ammessa anche da Pugliese Carratelli, *Primordi della legislazione scritta* cit., p. 99. Nella Grecia propria, queste sono le famiglie incaricate di fornire le vergini da mandare ad Ilio e sono evidentemente famiglie nobili, sia perché hanno come capostipite un eroe omerico, sia perché le vergini svolgevano un ruolo fondamentale nella società locrese. Anzi, lo stretto legame con il culto di Atena Iliaca induce a ritenere che si tratti di un clan della nobiltà, con importanti funzioni in ambito culturale. Nella colonia, le Cento Case rappresentano, innanzitutto, una nobiltà

d'altra parte, è confermata dall'esempio della Locride Opunzia, dove i Mille controllano e definiscono i rapporti coloniali³⁶. Nel caso di Locri, però, non è chiaro quale fosse la capacità decisionale dei Mille, poiché il giovane di Polibio rifiuta il confronto con il cosmopoli e il giudizio finale torna agli ἄρχοντες.

In sintesi la procedura del laccio, secondo Polibio, veniva applicata nel caso in cui qualcuno volesse mettere in discussione l'interpretazione (γνώμη) che il cosmopoli dava dell'intenzione (προαίρεσις) del legislatore, era resa operativa dagli ἄρχοντες e prevedeva una discussione da tenersi alla presenza dei Mille riuniti in assemblea.

La legge del laccio, pertanto, viene spiegata in modo alquanto differente da Demostene e Polibio. Per l'oratore attico, infatti, la

di sangue, per cui solo i membri di queste famiglie hanno accesso alla *politeia*. Tuttavia, soprattutto il possesso della terra è condizione necessaria per partecipare alla vita politica della città. Che si tratti di una nobiltà terriera è sostenuto anche da Crispo, *Contributo* cit., p. 135; Whibley, *Greek Oligarchies* cit., pp. 111-115; Dunbabin, *The Western* cit., p. 72; Ghinatti, *Assemblee* cit., p. 89. È per questo motivo che viene vietata la vendita dei *kleroi* originari. Cfr. D. Asheri, *Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece*, «Historia» 12 (1963), 1, pp. 1-21, in part. 2. In realtà, non è detto che questa legge, che Aristotele attribuisce indistintamente ai Locresi (Arist. *Pol.* II 1266b18-22), riguardi specificamente Locri Epizefiri. In ogni caso, la notevole affinità riscontrata tra le strutture di Locri, da un lato, e di Opunte, dall'altro, per cui in entrambe le città sono testimoniati i Mille e un clan nobile, che per convenzione viene definito delle Cento Case anche nella Grecia propria, consente di ritenere che una legge, per garantire il mantenimento della distribuzione agraria e, dunque, la stabilità dell'ordinamento sociale e politico, fosse in vigore in tutto il mondo locrese, specie poi se si considera che questa norma non viene di fatto attribuita all'attività legislativa di Zaleuco. Inoltre, anche nella colonia, queste famiglie hanno conservato delle funzioni cultuali legate alle vergini, come dimostrano l'episodio della *φιαληφόρος* e il caso, ancor più celebre, della prostituzione sacra. Sulla *φιαληφόρος* vd. Plb. XII 5.11; sulla questione della pratica della prostituzione sacra a Locri si veda una sintesi in D. Musti, *Considerazioni sul problema della prostituzione sacra locrese*, «Magna Graecia» 12 (1977), 3-4, pp. 13-14. Sulle vergini locresi si vedano, invece, M. Mari, *Tributo a Ilio e prostituzione sacra: storia e riflessi sociali di due riti femminili locresi*, «RCCM» 39 (1997), 2, pp. 131-177; G. Ragone, *Il millennio delle vergini locresi*, in B. Virgilio (a cura di), *Studi ellenistici*, VIII, Pisa - Roma 1996, pp. 7-95; Id., *La douleia delle vergini locresi ad Ilio*, in F. Reduzzi Merola - A. Storchi Marino (éds.), *Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique*, Atti del XXI colloquio GIREA (Lacco Ameno - Ischia, 27-29 ottobre 1994), Napoli 1999, pp. 163-235. Sui clani a carattere religioso vd. D. Roussel, *Tribu et Cité. Études sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archaïque et classique*, Paris 1976, pp. 65-70, che riporta numerosi esempi, riguardanti però Atene.

³⁶ ML 20.

procedura veniva applicata in occasione della proposta di nuove leggi; per lo storico di Megalopoli, invece, riguardava il caso di contese sull'interpretazione che un magistrato della città, il cosmopoli appunto, dava delle leggi di Zaleuco. È significativo, però, che per entrambi la procedura servisse per garantire la tutela delle leggi esistenti nella loro struttura originaria e nella loro sostanza primitiva e, quindi, in definitiva a mantenere l'ordine costituito. Polibio, infatti, ricorda la procedura del laccio in riferimento a un caso di diritto privato, il possesso di uno schiavo, che però costituisce un caso paradigmatico per il mantenimento dell'ordine pubblico. Non è certo un caso, infatti, che la contesa avvenga tra due giovani, poiché è un *topos* della tradizione greca attribuire disordini, *staseis* e cambiamenti proprio a cause simili. Per quanto riguarda il passo di Demostene basterà ricordare come la lingua greca faccia ricorso allo stesso termine per indicare le novità e la rivoluzione, nonché appunto i giovani. È possibile, pertanto, che Demostene si riferisca a una fase più antica di applicazione di tale norma, quando per tutela delle leggi si intendeva semplicemente la custodia delle leggi emanate e il divieto di promulgarne di nuove, che potessero in qualche modo alterare il diritto preesistente. Polibio, d'altra parte, rifletterebbe una fase più matura ed evoluta, per cui la salvaguardia delle norme significa anche garanzia dell'integrità del testo e soprattutto conservazione del significato originario e del valore profondo che il legislatore, il famoso Zaleuco, aveva voluto dar loro. In tutto ciò, resta comunque costante il ruolo predominante degli ἄρχοντες, mentre i Mille ricorrono solo nel racconto di Polibio.